



Spett.^{le}
C l i e n t e
Sua Sede

Circolare n. 2 del 18 gennaio 2022

OGGETTO: Legge n. 234/2021: revisione aliquote IRPEF, detrazioni e bonus fiscale (legge di bilancio)– Riduzione contributi lavoratori – Sgravio contributivo post maternità obbligatoria - Assegno Unico e Universale (AUUF) – Sgravio contributivo apprendistato I livello – Congedo paternità - Congedo parentale Covid - Indennità maternità lavoratrici autonome

Nuovi scaglioni IRPEF, revisione delle detrazioni e bonus fiscali:

L'articolo 1, comma 2, della Legge n. 234/2021 modifica l'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), riduce il numero delle aliquote da 5 a 4, pur mantenendo inalterata l'aliquota minima del 23% e quella massima del 43% e rimodula il sistema delle detrazioni e del bonus fiscale.

Di seguito produciamo la tabella di raffronto tra le aliquote vigenti fino al 31.12.2021 e quelle in vigore dal 2022:

Reddito imponibile	Aliquote fino a 31.12.2021	Aliquote da 1.1.2022	Differenza tra la normativa previgente e quella in vigore da 1.1.2022
Da 0 a 15.000	23%	23%	0%
Da 15.001 a 28.000	27 %	25 %	-2%
Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%
Da 50.001 a 55.000		43 %	+5%
Da 55.001 a 75.000	+2 %		
Da 75.001 oltre	43%		0 %

Le detrazioni fiscali, almeno per quanto attiene quelle relative ai percettori di lavoro dipendente, sono state modificate secondo la seguente tabella:

PERIODO D'IMPOSTA 2022	
Reddito complessivo	Detrazione spettante
Fino a € 15.000	€ 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato a € 1.380)
Da € 15.000 fino a € 24.999	€ 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 - reddito complessivo) / (€ 28.000 - € 15.000)]
Da € 25.000 fino a € 28.000	€ 1.910 + € 1.190 * [(€ 28.000 - reddito complessivo) / (€ 28.000 - € 15.000)] + € 65
Da € 28.001 fino a € 35.000	€ 1.910 * [(€ 50.000 - reddito complessivo) / (€ 50.000 - € 28.000)] + € 65
Da € 35.001 fino a € 50.000	€ 1.910 * [(€ 50.000 - reddito complessivo) / (€ 50.000 - € 28.000)]
Oltre € 50.000	Zero

Inoltre, nell'ambito delle modifiche al bonus fiscale, viene abolita integralmente la detrazione aggiuntiva (c.d. ulteriore detrazione), prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28.000 euro e fino al limite massimo di 40.000 euro annui.

Per quanto riguarda il trattamento integrativo (ex bonus 100€ mensili) è stata ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma, e legate alla presenza di alcune detrazioni, di seguito specificate.

Il trattamento integrativo viene riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Pertanto se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle seguenti detrazioni: per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente e assimilati, per interessi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sia superiore all'imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l'imposta lorda.

La Circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (n. 2 del 13.01.2022) riporta una tabella riepilogativa ed esemplificativa, che permette di paragonare gli assoggettamenti fiscali dell'anno 2021 e del 2022 (la tabella non prende in considerazione il bonus fiscale qui trattato):

ANNO	reddito	imposta lorda	detrazione	bonus irpef	ulteriore detrazione	imposta netta	differenza
2021	8.000,00 €	1.840,00 €	1.880,00 €	- €	- €	- €	
2022	8.000,00 €	1.840,00 €	1.880,00 €	- €		- €	- €
2021	10.000,00 €	2.300,00 €	1.789,80 €	1.200,00 €	- €	510,20 €	
2022	10.000,00 €	2.300,00 €	1.880,00 €	1.200,00 €		420,00 €	90,20 €
2021	15.000,00 €	3.450,00 €	1.564,30 €	1.200,00 €	- €	685,70 €	
2022	15.000,00 €	3.450,00 €	1.880,00 €	1.200,00 €		370,00 €	315,70 €
2021	20.000,00 €	4.800,00 €	1.338,80 €	1.200,00 €	- €	2.261,20 €	
2022	20.000,00 €	4.700,00 €	2.642,21 €	- €		2.057,79 €	203,41 €
2021	28.000,00 €	6.960,00 €	978,00 €	1.200,00 €	- €	4.782,00 €	
2022	28.000,00 €	6.700,00 €	1.975,00 €	- €		4.725,00 €	57,00 €
2021	30.000,00 €	7.720,00 €	905,53 €	- €	1.131,43 €	5.683,04 €	
2022	30.000,00 €	7.400,00 €	1.801,19 €	- €		5.598,81 €	84,23 €
2021	35.000,00 €	9.620,00 €	724,40 €	- €	960,00 €	7.935,60 €	
2022	35.000,00 €	9.150,00 €	1.367,24 €	- €		7.782,76 €	152,83 €
2021	40.000,00 €	11.520,00 €	543,28 €	- €	- €	10.976,72 €	
2022	40.000,00 €	10.900,00 €	868,10 €	- €		10.031,91 €	944,82 €
2021	50.000,00 €	15.320,00 €	181,03 €	- €	- €	15.138,97 €	
2022	50.000,00 €	14.400,00 €	- €	- €		14.400,00 €	738,97 €
2021	55.000,00 €	17.220,00 €	- €	- €	- €	17.220,00 €	
2022	55.000,00 €	16.550,00 €	- €	- €		16.550,00 €	670,00 €
2021	60.000,00 €	19.270,00 €	- €	- €	- €	19.270,00 €	
2022	60.000,00 €	18.700,00 €	- €	- €		18.700,00 €	570,00 €
2021	75.000,00 €	25.420,00 €	- €	- €	- €	25.420,00 €	
2022	75.000,00 €	25.150,00 €	- €	- €		25.150,00 €	270,00 €

In attesa delle necessarie precisazioni che saranno poi emesse dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro, riteniamo che il trattamento integrativo possa essere riconosciuto al lavoratore in sede di dichiarazione annuale, con l'esclusione dei percettori di redditi da lavoro dipendente fino a 15.000€ annui (contratti a termine e contratti part-time ridotti).

Riduzione contributi lavoratori:

L'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, prevede un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali; il provvedimento non riguarda i lavoratori domestici e vale soltanto per l'anno 2022. Tale esonero si applica pertanto ai periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Sgravio contributivo post maternità obbligatoria:

Per l'anno 2022 è riconosciuto nella misura del 50% l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.

Assegno Unico e Universale per i Figli (AUUF):


Con decorrenza 1° marzo 2022 gli assegni familiari erogati direttamente nel cedolino paga e le detrazioni per familiari a carico saranno sostituiti dall'assegno unico e universale (AUUF), destinato ai nuclei familiari con figli a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età in presenza di disabilità.

Tale sostegno economico interessa tutte le tipologie di lavoratori (dipendenti, autonomi, soci, amministratori, collaboratori, coadiuvanti commercianti e artigiani) e sarà erogato direttamente dall'INPS, quindi gli interessati avranno tempo fino al 28 febbraio 2022 (o entro il 30 giugno 2022 per la percezione degli arretrati dal 1° marzo 2022) per avviare la procedura presso un patronato oppure in proprio, secondo le modalità ammesse dall'Istituto.

Data la complessità dell'argomento, alleghiamo la comunicazione congiunta dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, e il documento operativo emesso da quest'ultimo, che potrete consegnare direttamente a ciascuno dei vostri dipendenti, amministratori e collaboratori e comunque esporre in bacheca sindacale.

In conseguenza dell'introduzione dell'assegno unico, sono abrogate le disposizioni sulle detrazioni per carichi di famiglia, che si applicheranno esclusivamente, e in via marginale, agli "altri familiari a carico", al coniuge e ai figli di età superiore ai 21 anni e altri parenti ammissibili esclusi i figli – è inoltre abrogato il premio alla nascita e le norme concernenti il fondo di sostegno alla natalità.

Di seguito riproduciamo una sintesi grafica riportata nella Circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (n. 2 del 13.01.2022):



Sgravio contributivo totale per le assunzioni in apprendistato di I livello:

Viene riconosciuto, anche per il 2022, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100%, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Congedo di paternità:

Diviene strutturale dall'anno 2022 il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, per la durata di 10 giorni da fruire entro 5 mesi dalla nascita del bambino, così come previsto per l'anno passato. Inoltre, viene disposto che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante.

Congedo parentale Covid:

È stato prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da Covid, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con centri diurni assistenziali chiusi (messaggio INPS n. 74 del 08.01.2022).

La domanda dovrà essere effettuata tramite gli ordinari canali telematici, tramite Patronato o Contact Center.

Tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi:

È data la possibilità di fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità ai seguenti soggetti:

1. lavoratrici iscritte alla Gestione separata (art. 2 c.26 della Legge n°335/1995);
2. lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
3. libere professioniste di cui all'articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall'INPS).

La disposizione normativa riguarda anche i padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla normativa in commento, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dagli art.li 28, c.1-ter, 66 c.1-bis, e 70 c. 3-ter del D.lgs n°151/2001.

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità, successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto), è necessario che il reddito dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

Si rimanda alla Circolare INPS n°1/2022 per le specifiche e le procedure (allegata alla presente).

Per qualsiasi dubbio o difficoltà saremo lieti di darvi supporto ed indicazioni.

Grati per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

STUDIO FRIGERIO
Consulenti del Lavoro Associati